

Proposta di legge regionale

Disposizioni in merito ai rimborsi connessi alle procedure di trapianto di organi presso centri trapianto collocati in altre regioni italiane

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Rimborsi per interventi di trapianto effettuati in altre regioni d'Italia

Art. 3 – Requisiti per ottenere il rimborso

Art. 4 – Norma finanziaria

Art. 5 – Norma transitoria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 6 aprile 1993, n. 23 (Assistenza specialistica in forma indiretta), che disciplina modalità e criteri per il parziale rimborso della spesa sostenuta per prestazioni assistenziali erogate esclusivamente da centri di altissima specializzazione all'estero;

Considerato quanto segue:

1. La medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia in termini di numero di interventi, che di risultati raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche operatorie;

2. La tempestività e l'efficacia degli esiti del percorso trapiantologico sono assicurate dalla individuazione del Centro trapianti più appropriato rispetto al bisogno terapeutico assistenziale;

3. Se i centri collocati nel territorio toscano non sono in grado di rispondere in tempi congrui al bisogno, è necessario rivolgersi a centri trapianto di altre regioni, per cui è

opportuno stabilire modalità e criteri per rimborsare le spese di carattere non sanitario che la persona deve affrontare nel recarsi fuori regione;

3. In particolare si prevede che possano essere rimborsate le spese sostenute per il viaggio e per il vitto e alloggio fuori Regione, al fine di effettuare esami preliminari, tipizzazione tissutale ed iscrizione in lista, interventi di trapianto e ritrapianto, nonché interventi conseguenti ad eventuali complicanze, oltre che controlli successivi;

4. A tal fine è opportuno definire i requisiti necessari per accedere al rimborso ed indicare la documentazione da presentare per la corresponsione dello stesso da parte dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del richiedente, rinviando a successiva delibera di Giunta regionale, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, contenente le indicazioni inerenti modalità e tempi per la richiesta dei rimborsi, nonché la documentazione necessaria per accedervi;

5. In coerenza con le finalità assistenziali di cui alla presente legge, è altresì opportuno estendere il rimborso delle medesime spese anche al donatore vivente e suo eventuale accompagnatore.

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, al fine di assicurare un'adeguata assistenza ai soggetti residenti in Toscana, che siano in attesa o abbiano subito un trapianto d'organo presso Centri trapianto situati in altre regioni d'Italia, interviene a sostegno degli stessi, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2

Rimborsi per interventi di trapianto effettuati in altre regioni d'Italia

1. Le aziende unità sanitarie locali, secondo modalità stabilite da apposita delibera di Giunta regionale, rimborsano ai propri assistiti le spese sostenute per il viaggio e per il vitto e alloggio, correlate agli interventi di trapianto di organi, effettuati presso altre regioni d'Italia, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1.

2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono ai rimborsi di cui al comma 1 attraverso la quota di fondo sanitario regionale indistinto, a loro attribuita, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le spese di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso nel caso in cui occorra effettuare presso altre regioni d'Italia:
- a) esami preliminari, tipizzazione, iscrizione in lista;
 - b) interventi di trapianto e ritrapianto, nonché interventi conseguenti ad eventuali complicanze;
 - c) controlli successivi.
4. Il rimborso è esteso anche alle spese sostenute da un eventuale accompagnatore per l'intera durata del soggiorno, qualora il soggetto sottoposto alle prestazioni di cui al comma 3 abbia meno di diciotto anni o non sia autosufficiente ai sensi della normativa vigente.
5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 4, il rimborso delle spese all'eventuale accompagnatore copre, in relazione alle prestazioni di cui al comma 3, lettera b), esclusivamente il giorno dell'intervento ed i due giorni successivi.
6. Le spese per il viaggio in treno ed in aereo sono rimborsate nella misura massima di euro 150,00 a persona, per ogni tratta.
7. In caso di utilizzo di automezzo privato, il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in complessivi euro 0,30 a chilometro, nella misura massima di euro 150,00 per ogni tratta.
8. Per il vitto e alloggio è previsto un rimborso giornaliero:
- a) non superiore ad euro 200,00, per il paziente con l'accompagnatore;
 - b) non superiore ad euro 150,00, per il paziente o per l'accompagnatore.
9. Qualora il soggiorno sia superiore a sei giorni, per il vitto e alloggio è previsto un rimborso:
- a) non superiore ad euro 1.000,00 a settimana e non superiore ad euro 143,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente con l'accompagnatore;
 - b) non superiore ad euro 800,00 a settimana e non superiore ad euro 114,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente o per l'accompagnatore.
10. Il rimborso è previsto in favore dei soggetti con reddito annuo complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF inferiore alla soglia di euro 50.000,00 o con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad euro 36.000,00.
11. Il rimborso è riconosciuto anche a favore dell'eventuale donatore vivente nonché del suo eventuale accompagnatore con le stesse modalità e termini previsti dal presente articolo, fatta eccezione per i limiti di cui al comma 10.

Art. 3

Requisiti per ottenere il rimborso

1. I soggetti residenti in Toscana possono richiedere il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 2 qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la prestazione non sia erogabile in Regione Toscana per assenza di specifico programma di trapianto presso i centri trapianti attivi in ambito regionale;
- b) il paziente sia stato iscritto in una lista d'attesa regionale per un tempo superiore allo standard, in analogia con il tempo massimo previsto per procedere al trapianto all'estero, in base alle norme vigenti;
- c) il paziente sia iscritto in lista regionale per trapianto renale ed intenda usufruire della possibilità di effettuare la seconda iscrizione consentita, per il solo trapianto di rene, in altra lista extra regionale;
- d) il paziente, giudicato, per ragioni cliniche, non idoneo al trapianto presso un centro trapianti della Toscana, intraprenda un percorso valutativo presso un centro trapianti extra regionale.

2. L'azienda unità sanitaria locale competente corrisponde, in base alla delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 1, il rimborso per le spese sostenute dietro presentazione di:

- a) documentazione comprovante che terapie, interventi e visite effettuate rientrano tra le prestazioni previste dall'articolo 2, comma 3;
- b) documentazione del centro di cura ospedaliero extra regionale comprovante l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 3, corredata di certificazione inerente i trattamenti e gli accertamenti effettuati, nonché del piano di cura;
- c) documentazione comprovante le condizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 10;
- d) titoli di viaggio, fatture o ricevute o scontrini fiscali.

Art. 4 Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati in Euro 30.170,00 per l'anno 2018 ed Euro 362.040,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei L.E.A." Titolo 1 "spese correnti" del bilancio di previsione 2018/2020.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 5 Norma transitoria

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, contenente la definizione delle modalità di corresponsione del rimborso da parte delle aziende unità sanitarie locali.